

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

2022 - 2024

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	2
SEZIONE PRIMA	3
INTRODUZIONE ANTICORRUZIONE	4
FONTI DI DIRITTO E PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA'	7
SOGGETTI NAZIONALI	11
SOGGETTI INTERNI	13
LA REDAZIONE DEL PTPCT 2022-2024	18
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	22
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	26
ATTIVITA' DI PREVENZIONE REALIZZATE NEGLI ANNI 2021 E PRECEDENTI	27
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PTPCT 2022-2024	29
IL PTPCT 2022-2024 DEL COMUNE DI BRINDISI	30
MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	32
MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE	33
RELAZIONE ANNUALE SULLE MISURE DI PREVENZIONE	34
SEZIONE SECONDA	35
INTRODUZIONE TRASPARENZA	36
OBBLIGHI DI LEGGE E LIMITI ALLA TRASPARENZA	38
IL DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA' E IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO	39
LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	40
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	41
QUALITA' DELLE INFORMAZIONI	43
IL SITO WEB ISTITUZIONALE E LO STATO DELL'ARTE	44
SOGGETTI INTERNI	45
OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024	47
MONITORAGGIO ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA	48
MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI	49
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO	50
ALLECATI	E 1

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024

INTRODUZIONE ANTICORRUZIONE

L'origine semantica della parola "corruzione" è da rinvenire nel verbo latino "corrumpere", costituito da "cum" e "rumpere", cioè "rompere insieme".

Ne consegue che il termine "corruzione" significa, in senso figurato "rompere con qualcuno un patto, una regola".

Nel diritto penale (articoli da 318 a 322 c.p.), la "corruzione" consiste nel compimento ovvero nell'omissione o nel ritardo da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio di un atto del suo ufficio ovvero nel compiere un atto contrario ai doveri di ufficio ricevendo quale corrispettivo, per sè o per un terzo, denaro o altre utilità o una retribuzione che non gli è dovuta ovvero ne accetta la promessa.

In ambito etico "corruzione" equivale a depravazione, immoralità, azione contraria a un dovere.

Nella sfera dell'attività amministrativa la parola "corruzione" assume il significato di deviazione del potere dal fine pubblico predeterminato dal legislatore per favorire obiettivi e utilità particolari di alcuni soggetti non dovuti o non consentiti dal diritto.

Il fenomeno della corruzione è sempre esistito, sin dai tempi più antichi, tant'è che Seneca (filosofo e politico – 4 a.C./65 d.C.) diceva a Lucilio "Hai torto,...., se attribuisci solo al nostro secolo la dissolutezza, l'indifferenza l'immoralità e gli altri vizi che ognuno rimprovera alla propria epoca: sono colpe degli uomini, non dei tempi. Non c'è nessuna età innocente e se tu vuoi passare in rassegna secolo per secolo la sfrenatezza, vedrai – rincresce dirlo – che la depravazione più spudorata ci fu proprio quando visse Catone ...".

L'Italia non è esente da tale fenomeno. Dal rapporto "Malmstrom", di pochi anni or sono, il dossier sulla corruzione nei Paesi dell'Unione, si evince che del costo complessivo della corruzione nell'Europa, pari a 120 miliardi di euro, ben la metà è riferito all'Italia, che risulta tra i paesi più corrotti a livello europeo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che "La corruzione è un furto di democrazia. Crea sfiducia, inquina le istituzioni, altera ogni principio di equità, penalizza il sistema economico, allontana gli investitori e impedisce la valorizzazione dei talenti."; ha definito la corruzione "piaga economica e sociale" a cui è dedicata la "Giornata mondiale contro la corruzione" e ha aggiunto: "L'opacità e il malfunzionamento degli apparati pubblici e di giustizia colpisce ancor di più i poveri e le persone deboli, crea discriminazioni, esclusioni, scarti, distrugge le opportunità di lavoro."

La corruzione è divenuta un fenomeno talmente diffuso e radicato a livello mondiale che l'ONU e l'UNIONE EUROPEA, al fine di porgere un margine a tale pandemia socio-economica, hanno ritenuto necessario approvare specifiche convenzioni per vincolare gli Stati aderenti ad impegnarsi, oltre che nel reprimere penalmente i singoli reati di natura corruttiva, nell'adottare specifiche normative e nell'attuare misure idonee per contrastare il sistema della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni.

Il fenomeno corruttivo è divenuto, ormai, una delle principali cause che incidono negativamente sul nostro sistema economico e sociale determinando molteplici effetti:

- sull'economia nazionale, sottraendo cifre consistenti a quella reale;
- sulla crescita socioeconomica;
- sulla credibilità internazionale, allontanando gli investimenti esteri;
- genera sprechi di danaro pubblico;
- distorce il libero mercato e la concorrenza;

- comporta un incremento dei fenomeni di usura;
- genera i fallimenti di imprese sane;
- frena la competitività delle imprese e gli investimenti sulla loro organizzazione;
- incide sui livelli occupazionali;
- rallenta l'innovazione e la ricerca;
- allunga i tempi di risposta e incrementa la burocrazia;
- riduce la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e la coesione sociale;
- lede i principi di uguaglianza e di giustizia sociale;
- condiziona il processo decisionale pubblico;
- distorce le competizioni elettorali;
- rafforza la criminalità organizzata.

Nella legislazione amministrativa del nostro Paese i termini corruzione ed illegalità, pur in assenza di una loro specifica definizione, assumono un significato più ampio rispetto a quello assegnato agli stessi in ambito penale.

Il concetto di corruzione è inteso in senso lato, ossia allorché un potere pubblico è esercitato non per il perseguimento dell'interesse pubblico per cui lo stesso potere è stato attribuito dall'ordinamento giuridico, ma per conseguire un vantaggio non dovuto a favore di un soggetto pubblico o privato.

Nel PNA 2019 approvato con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, l'ANAC, integrando e superando le precedenti versioni, fornisce le seguenti nuove definizioni di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione".

Con il termine "corruzione", riferito ai fenomeni corruttivi di natura penale, si intendono i "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli".

Nel concetto di "prevenzione della corruzione", nell'ambito del sistema di contrasto al fenomeno burocratico-amministrativo delineato dalla legge n. 190/2012 é ricompresa "una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012", incidendo preventivamente laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative e individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Pertanto, **nel concetto di corruzione sono da includere**, oltre le specifiche fattispecie delittuose penalistiche relative alla corruzione, previste dagli articoli 318, 319, 319-ter, 320 e 322 del c.p., e gli altri delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. dal 314 al 335-bis di cui al Capo I° del Titolo II° del Libro II° del Codice Penale, anche le molteplici e diversificate situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. La rappresentazione del fenomeno, come del resto definito nel PNA, è più ampia e coincide con la "cattiva amministrazione" intesa come una serie di comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la cura dell'interesse pubblico e il perseguimento dell'imparzialità amministrativa.

Mentre il concetto di illegittimità è riferito agli atti amministrativi adottati in violazione di una norma giuridica e, quindi, affetti da uno dei tre vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), il concetto di illegalità è riferito all'insieme degli strumenti e dei comportamenti umani, i quali, utilizzati e posti in essere nell'esercizio di una funzione pubblica, sono indirizzati al perseguimento di un fine privato diverso o distorto rispetto al fine pubblico determinato dalla legge per il quale è stato attribuito il relativo potere.

Le **finalità** che la normativa internazionale e nazionale in materia di prevenzione della corruzione si prefigge di perseguire sono i seguenti:

- ridurre le opportunità che consentono il manifestarsi di casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

FONTI DI DIRITTO E PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA'

In materia di prevenzione della corruzione le principali fonti di diritto internazionali sono:

- la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo, adottata il 27 gennaio 1999 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 28 giugno 2012, n. 110;
- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009 n. 116.

Le predette convenzioni prevedono che ciascuno Stato debba:

- elaborare ed applicare politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- monitorare periodicamente l'adeguatezza delle predette pratiche;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione;
- individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione nonché l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

È opportuno richiamare, inoltre, le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'O.E.C.D. (Organizzazione economica europea, il Consiglio d'Europa con il GR.E.CO. (Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e l'Unione Europea riservano alla materia, le quali vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

Lo Stato italiano, al fine di dare esecuzione alle su citate fonti di diritto internazionale, ha provveduto ad approvare la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.", la quale è stata modificata in moltissime disposizioni dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", con la quale sono stati previsti numerosi strumenti per contrastare, a livello nazionale, il fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti ad adottare i diversi strumenti e le correlate misure in materia.

Le fonti di diritto nazionale che, in esecuzione della legge delega n. 190/2012, costituiscono le colonne portanti del vigente "contro-sistema" anti-corruttivo sono:

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- > Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012".

Tale decreto è stato oggetto di numerose modifiche ad opera del **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**, tra le quali la soppressione del Programma triennale in materia di trasparenza e integrità come documento

- distinto e la inclusione obbligatoria dei suoi contenuti in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- ➤ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- > D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", in attuazione dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001 come sostituito dalla legge n. 190/2012;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 16-01-2019 che entrata in vigore lo scorso 31 gennaio 2019.

I più importanti provvedimenti adottati dalle autorità nazionali in materia di prevenzione della corruzione sono:

- > **D.F.P. Circolare n. 1 del 25.01.2013**: "Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- CIVIT Delibera n. 15 del 13/03/2013: "Organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni";
- Comitato interministeriale 19.03.2013: "Linee di indirizzo per la predisposizione, da parte del D.F.P., del Piano Nazionale Anticorruzione ex legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ANAC Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013: "Piano Nazionale Anticorruzione";
- > ANAC Delibera del 9 settembre 2014: "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per omessa adozione del PTPCT, del PTTI e del Codice di comportamento integrativo";
- ANAC Delibera n. 146 del 18 novembre 2014: "Esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piano e le regole sulla trasparenza citati (art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190)";
- > ANAC Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- > ANAC Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- ➤ ANAC Delibera n. 8 del 17 giugno 2015: «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- ANAC Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015: "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- ANAC Delibera n. 831 del 3 agosto 2016: "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

- > ANAC Delibera del 16 novembre 2016: "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97";
- > ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013";
- ➤ ANAC Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016: Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- > ANAC Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017: "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- ANAC Delibera n. 241 dell'8 marzo 2017: Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs.97/2016;
- > ANAC Delibera n. 330 del 29 marzo 2017: "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione";
- Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Circolare n. 2 in data 30 maggio 2017: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- ANAC Delibera n. 657 del 18 luglio 2018: "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione";
- > ANAC Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- ➤ ANAC Delibera n. 1102 del 21 novembre 2018 "Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso";
- > ANAC Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001";
- ANAC Delibera n. 312 del 10 aprile 2019: Testo coordinato approvato dal Consiglio dell'Autorità "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (c.d. whistleblowing)";
- > ANAC Delibera n. 447 del 17 aprile 2019 "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione art- 3 d.lgs. n. 39/2013 art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 sentenza di condanna non definitiva per delitto tentato reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sussistenza".
- > ANAC 6 giugno 2019 "Relazione annuale del Presidente intervento alla Camera dei deputati";
- > ANAC Delibera n. 494 delibera 05 giugno 2019 Linee guida n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

- > ANAC 25 giugno 2019 1^ Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati: "Prime note in materia di conflitti di interesse" Audizione del Presidente;
- > ANAC Delibera n. 586 del 26 giugno 2019 "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";
- ➤ ANAC Comunicato del Presidente 26 luglio 2019 "Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l'abrogazione dell'art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall'art. 217 del Codice dei contratti";
- > ANAC Delibera n. 980 del 23 ottobre 2019 "Provvedimento d'ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 misura della rotazione del personale/misure alternative";
- > ANAC 24 luglio 2019 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)" in consultazione;
- ➤ ANAC Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 21 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019";
- ➤ ANAC Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35bis d.lgs. n. 33/2013".

A livello di singolo soggetto obbligato a dare attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza occorre che siano adottati i seguenti atti, i cui obiettivi devono essere tra loro coerenti e coordinati affinché tutti contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi resi e a prevenire il rischio di eventi corruttivi:

- > Codice di comportamento integrativo;
- Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- Piano triennale della formazione dei dirigenti e dei dipendenti;
- Documento unico di programmazione;
- Piano della performance;
- Piano esecutivo di gestione.

SOGGETTI NAZIONALI

La strategia nazionale per la prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- > AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) (già CIVIT), istituita dall'art. 13 d.lgs. n. 150/2009, cui compete svolgere i seguenti compiti e funzioni:
 - o collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
 - o predisporre e adottare il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione;
 - o analizzare le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
 - o rilasciare pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto 39/2013, nonché l'applicazione di dette disposizioni alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità;
 - esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
 - esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
 - esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
 - esercitare poteri ispettivi mediante richieste di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 della legge 190/2012 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati;
 - o riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
- ➤ **DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (DFP)** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui compete, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013:
 - o coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella amministrazione pubblica elaborate a livello nazionale e internazionale;

- o promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- definire i modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- o definire i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
- CONFERENZA UNIFICATA TRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ex art. 8, comma 1, legge n. 281/1997), alla quale è stato demandato, giusti commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, di assumere apposite intese dirette a definire gli "adempimenti" e i "termini" che gli enti locali devono attuare al fine di:
 - o definire il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCTT);
 - adottare le norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ogni amministrazione;
 - adottare il codice di comportamento integrativo;
 - attuare gli adempimenti previsti nei decreti legislativi esecutivi della stessa legge 190/2012.
- ➤ PREFETTURE, ai fini della predisposizione del piano della prevenzione della corruzione, forniscono, su richiesta, il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i PTPCTT siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dall'ANAC (ex art. 1, comma 6, della legge 190/2012). Supporto indispensabile e necessario soprattutto per l'analisi del contesto esterno;
- COMITATO INTERMINISTERIALE (ex D.P.C.M. 16 gennaio 2013) ha approvato, in data 19/03/2013, "Le Linee Guida per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.".
 - Tali Linee Guida, che individuano, al paragrafo 5, *i contenuti minimi* dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, non hanno un carattere stringente ed operativo per gli enti locali, ma dovranno da questi essere "recepite e adattate nei propri Piani".
 - Pertanto, ciascuna amministrazione nel definire le proprie misure in materia di anticorruzione, potrà far riferimento ai contenuti minimi definiti nelle Linee Guida, recependoli e adattandoli alle proprie caratteristiche organizzative e coerentemente con le proprie specificità;
- > CORTE DEI CONTI la quale partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- SCUOLA NAZIONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SNPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

SOGGETTI INTERNI

In questo Comune la strategia di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

> IL CONSIGLIO COMUNALE:

o valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, definendo gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tra cui prevedere anche la promozione di maggiori livelli di trasparenza (quali: la pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio; la mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione della sanzione da 1.000 a 10.000 euro a norma dell'art. 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/114;

> LA GIUNTA COMUNALE:

- o approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'aggiornamento del PTPCT in conformità al PNA;
- o adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

➤ IL SINDACO:

- designa il responsabile per la prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza (art. 1,
 c. 7, legge 190/2012);
- o provvede alla rotazione ordinaria e straordinaria (ex art. 16, c.1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001) dei dirigenti, in conformità al PNA e al presente PTPCT.

> IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC):

Il Segretario Generale di questo Comune, dott. Pasquale Greco, è stato designato dal Commissario Straordinario quale Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto prot. n.27 del 12/10/2017, a cui compete:

- segnalare all'organo di indirizzo e al Nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- o indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- o elaborare la proposta del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza sulla base dei contenuti individuati all'articolo 1, comma 9, della legge n. 190/2012;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- o verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, e a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- o individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- o trasmettere al NdV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
- svolgere i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- o elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione (art. 1, c. 14, Legge 190/2012);
- o definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti per redigere, approvare e gestire il PTPCTT;
- o verificare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e quelle attinenti alla trasparenza previste nel PTPCTT.

➤ I DIRIGENTI:

- o provvedono alla mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della rispettiva struttura apicale, anche ai fini della pubblicazione dei dati di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013 per ciascuna tipologia di procedimenti;
- o forniscono il proprio fattivo contributo ai fini della redazione e della gestione del Pianto Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- o collaborano obbligatoriamente, anche in virtù dell'art. 8 del DPR n. 62/2013, ai fini della individuazione, nell'ambito delle aree obbligatorie e generali definite dal PNA nonché delle eventuali aree specifiche e facoltative previste dal PTPCT, all'individuazione dei processi maggiormente esposti al rischio di corruzione, con particolare riferimento alla mappatura ed alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure, alla gestione dei rischi e al monitoraggio dell'attuazione del PTPCT.

Per le aree di attività di rispettiva competenza, provvedono:

- o al monitoraggio del risk assessment, all'analisi e valutazione del rischio con approfondimento delle aree di rischio "generali" e "specifica dei "contratti pubblici";
- provvedono a redigere gli elenchi delle tipologie dei procedimenti amministrativi, per ciascuna delle quali sono da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013;
- o a completare la mappatura di tutti i macro-processi e processi, entro il 2020;
- o direttamente ed attivamente all'analisi del contesto esterno e interno per le eventuali influenze dirette e indirette sul corretto svolgimento delle attività;
- o a individuare gli eventuali rischi di eventi corruttivi e le relative cause, nonché a valutare i rischi potendo proporre parametri diversi da quelli di cui all'allegato 5 del PNA 2013;
- o a che siano redatti gli elenchi dei rischi secondo l'ordine di gravità decrescente degli stessi;
- o a proporre le misure per la prevenzione dei rischi (art. 16 d.lgs. n. 165/2001);

- o anche con la personale partecipazione, alla corretta gestione dei rischi;
- ad attuare e a vigilare sull'esatta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione (art. 1, c. 14, legge 190/2012);
- a svolgere attività informativa nei confronti del RPC e del RT anche per mezzo della struttura di supporto; nonché nei confronti degli organi di controllo interni e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165/2001; art. 20 d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- o ad attuare e a vigilare che le disposizioni dei Codici di comportamento nazionale e integrativo aziendale siano attuate correttamente e puntualmente, verificandone gli esiti e individuandone le ipotesi di violazione attraverso un monitoraggio da eseguire entro il 30 settembre ed entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento rispettivamente al primo (1° gennaio-30 giugno) e al secondo (1° luglio-31 dicembre) semestre precedenti;
- o alla rotazione ordinaria e straordinaria (ex art. 16, c.1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001) dei dipendenti appartenenti alla propria struttura apicale;
- alla esclusione dalle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione del personale e di forniture di lavori, beni servizi dei dipendenti che siano stati condannati con sentenza anche non passata in giudicato per uno dei reati contro la pubblica amministrazione (ex art. 35-bis del d.lgs. 165/2001);
- o ad adottare il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale (ex art. 55-bis, c.1, del d.lgs. 165/2001) nei confronti dei dipendenti appartenenti alla rispettiva struttura apicale ovvero segnalano all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (UPD) le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale (ex art. 55-bis, c. 4, del d.lgs. 165/2001).

TUTTI I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai fini di una maggiore qualità ed efficacia del PTPCT i dipendenti comunali devono:

- o partecipare attivamente (par. 4.5. Aggiornamento 2015 al PNA):
 - al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi e dei rischi;
 - alla definizione e all'attuazione delle misure di prevenzione;
- o partecipare al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);
- o osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012);
- contribuire al monitoraggio relativo all'attuazione del PTPCT;
- o segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001);
- segnalare le condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro di cui abbia conoscenza a norma della legge 179/2017 e del presente PTPCT;
- segnalare al Dirigente della struttura di appartenenza gli eventuali casi di conflitto di interessi anche potenziale in cui possa essere coinvolto (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).

> IL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

in conformità a quanto previsto nel PNA

- o svolge i compiti di cui al comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- o valida la relazione sulle performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, in cui sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse;
- o propone all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti;

- o promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- o verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44);
- partecipa all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione posta in capo al RPCT;
- o riceve dal RPCT la comunicazione dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43);
- o attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsto dal d.lgs. 150/2009;
- o verifica i contenuti della relazione redatta dal RPCT ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012;
- trasmette all'ANAC le informazioni dalla stessa richieste;
- o partecipa al processo di analisi e gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (par. 4.4 Aggiornamento 2015 al PNA);
- considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33/2013);
- o esprime parere obbligatorio sulla bozza e sulle modifiche del Codice di comportamento integrativo (art. 54, c. 5, d.lgs. n. 165/2001);
- o fornisce all'ANAC, se richiestone nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, informazioni in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che il Nucleo riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei PTPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere il Nucleo per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

> L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD):

- avvia e svolge i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali sono previste sanzioni superiori al rimprovero verbale nonché commina le correlate sanzioni disciplinari (art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001);
- o provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- o propone l'aggiornamento del Codice di comportamento integrativo.

> LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RPC E AL RT

Questo organo è una innovazione apportata dall'ANAC con l'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, in luogo della figura dei Referenti ora da prevedersi soltanto nelle strutture complesse quali i Ministeri, al fine di garantire una "migliore qualità del PTPCT".

Tale struttura, "adeguata" al compito da svolgere per qualità del personale e per mezzi tecnici a disposizione, è posta effettivamente al servizio dell'operato del RPC e del RT per la gestione del flusso informativo tra i settori e per l'attività di controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Tale struttura è, inoltre, utilizzata per l'espletamento di tutti o di alcuni dei controlli interni, per coadiuvare il Segretario Generale per il controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile e il N.d.V.

I componenti della struttura di supporto vengono individuati nei Dirigenti incaricati o funzionari all'uopo delegati;

> IL RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è l'arch. Fabio Lacinio dirigente del Settore LL.PP. è iscritto, come tale, all'ANAC;

> COLLABORATORI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- adeguano la loro attività, per quanto di competenza, alle disposizioni legislative e regolamentari nonché alle misure generali e specifiche contenute nel PTPCT e nei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e comunale, e, in particolare, alle norme disciplinanti il conflitto di interessi;
- o segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

LA REDAZIONE DEL PTPCT 2022-2024

Il presente PTPCT è stato redatto e gestito in conformità:

- Al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, al quale sono annessi i seguenti allegati:
 - o Allegato 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
 - Allegato 2 La rotazione "ordinaria" del personale;
 - Allegato 3 Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Nello specifico gli atti citati, sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012, definiscono le tempistiche e le metodologie nonché contengono le indicazioni di quali debbano essere i contenuti del PTPCT.

Il Piano non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. Nell'individuazione di aree di attività "generali" sono ricomprese, oltre le aree di attività "obbligatorie" come definite nel PNA, anche le altre aree di attività che secondo l'Aggiornamento 2015 al PNA presentano un "alto livello di probabilità di eventi rischiosi, nonché le eventuali aree di attività "specifiche" di un settore o servizio, così come integrate e aggiornate con il PNA 2019, di cui dovranno essere analizzati i relativi macro-processi e processi nonché le relative fasi di attuazione secondo il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo applicato in modo graduale.

L'ANAC ha stabilito anche che ogni pubblica amministrazione può individuare, in base al contesto e alla tipologia delle proprie attività istituzionali svolte, ulteriori aree che possano presentare rischi di fenomeni corruttivi.

Di seguito le aree di rischio contemplate dal PNA 2019:

> Aree di rischio generali:

- Area delle attività per il reclutamento e la progressione del personale dipendente (reclutamenti tramite: concorso pubblico, mobilità, stabilizzazione, comando o distacco, conferimento di incarichi esterni di livello dirigenziale o di collaborazione, attribuzione di posizioni organizzative o di specifiche professionalità e responsabilità dei procedimenti, ecc.);
- Area delle attività per l'affidamento di incarichi e di nomine all'interno o all'esterno dell'ente (incarichi professionali e di collaborazione, nomine in organismi consultivi o di controllo interni, programmazione e affidamento degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni, nomine in rappresentanza del Consiglio o del Comune in enti e soggetti esterni, ecc.);
- Area delle attività per la fornitura di lavori, beni e servizi nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 (programmazione e pianificazione delle forniture, individuazione delle risorse di finanziamento e loro previsione negli anni interessati dal bilancio triennale di previsione, affidamento incarico all'interno o all'esterno dell'ente per la progettazione, eventuale procedura espropriativa per pubblica utilità, individuazione del metodo di scelta del contrante, predisposizione degli atti necessari per esperire l'affidamento provvisorio e la verifica dell'insussistenza di cause soggettive e/o oggettive per contrattare con la pubblica amministrazione, l'affidamento definitivo, la redazione e la stipula del contratto, eventuale subappalto, atti utili per l'esecuzione e il suo monitoraggio nonché per il collaudo, liquidazione del

- corrispettivo contrattuale, eventuale revoca dell'affidamento e risoluzione/rescissione del contratto, ecc.);
- Area delle attività per la pianificazione urbanistica (pianificazione territoriale di livello comunale, strumenti urbanistici comunali e privati, varianti di iniziativa pubblica e privata, permessi di costruzione, rilascio autorizzazione di abitabilità e agibilità, controlli SCIA-DIA- SCILA, provvedimenti afferenti all'abusivismo edilizio, ecc.);
- Area delle attività per la tutela dell'ambiente (programmazione degli interventi per la prevenzione dell'inquinamento, provvedimenti afferenti: la bonifica dei siti, le ordinanze, le autorizzazioni, i controlli, ecc.);
- Area delle attività per l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.);
- Area delle attività per l'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di corrispettivi economici, compensi e vantaggi di qualunque altro genere);
- Area delle attività per la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (programmazione della previsione in bilancio delle entrate e delle spese; procedimenti di accertamento e di riscossione delle entrate; procedimenti di gestione delle spese; affidamento e gestione di tributi a soggetti esterni; gestione dei beni mobili e immobili; ecc.);
- Area delle attività per controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (attività in tutto o parzialmente a contenuto discrezionale afferenti al sistema dei controlli interni; modalità di espletamento delle ispezioni; determinazione e comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari; ecc.);
- Area delle attività afferenti agli affari legali e il contenzioso (affidamento e gestione di incarichi agli avvocati interni; affidamento incarichi a legali esterni; liquidazione delle parcelle ad avvocati esterni e interni; gestione delle transazioni stragiudiziali; riconoscimento dei debiti fuori bilancio; ecc.).

Aree di rischio specifiche:

- Area delle attività per lo smaltimento dei rifiuti (affidamento e gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a soggetti esterni; controllo sull'espletamento del servizio; ecc.);
- Area delle attività per la concessione della gestione di impianti e servizi pubblici (affidamento e gestione del servizio a soggetti esterni; controllo sull'espletamento del servizio; ecc.);
- Area delle attività dei soggetti pubblici e privati partecipati o controllati dal Comune (affidamento di incarichi; assegnazione di contributi; controlli sulle attività; controlli sulla gestione delle entrate e delle spese; ecc.).

Gli adempimenti per l'aggiornamento del PTPCT sono predisposti in conformità con il seguente cronoprogramma:

1. Analisi del **contesto interno ed esterno**, al fine di individuare eventuali loro influenze sulle attività dei processi tali da determinare rischi corruttivi.

Nel predisporre il nuovo PTPCT i dirigenti ed il responsabile per la prevenzione devono tenere conto dei contenuti della relazione relativa all'anno precedente e in particolare delle ragioni/cause determinanti gli scostamenti rispetto agli obiettivi perseguiti ed ai risultati attesi nonché le criticità emerse durante la gestione del precedente PTPCT.

Entro il 30 settembre ciascun dirigente trasmette al responsabile per la prevenzione le proprie proposte di modifica da apportare con il PTPCT relativo al triennio successivo e le eventuali risorse finanziarie necessarie;

- 2. Mappatura di tutte le tipologie dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascun servizio, da parte del RPCT con la collaborazione Dirigenti, e anche al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, e ciò prima di iniziare l'analisi dei processi;
- 3. Entro il 30 ottobre il responsabile per la prevenzione, coadiuvato dai dirigenti e dal Nucleo di Valutazione, elabora la proposta del nuovo PTPCT.

Il Piano comprende anche le indicazioni:

- delle aree di rischio;
- > delle specifiche tipologie di rischio per ogni macro-processo o processo o fase del processo, coincidente con un procedimento amministrativo o con una sua parte;
- delle misure da attuare per prevenire o eliminare in tutto o in parte il rischio in relazione al livello di pericolosità degli stessi rischi, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Tale proposta è pubblicata sul sito web istituzionale per almeno 10 giorni.

Nello stesso periodo gli stakeholders interni ed esterni possono presentare osservazioni e/o proposte migliorative/integrative.

- in data 13/01/2022 è stato pubblicato sul sito web dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente", a firma del RPCT, apposito avviso contenente la "Procedura aperta alla consultazione ed adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C.T. 2022-2024" al fine di produrre, nel più ampio coinvolgimento degli attori esterni e interni portatori di interessi (stakeholders), azioni di accompagnamento alla predisposizione del suddetto aggiornamento.
 - La bozza del PTPCT 2022-2024 è stata trasmessa anche ai Dirigenti di settore, con invito a far pervenire al Segretario generale, nella qualità di RPCT, suggerimenti, proposte, indicazioni di interesse finalizzate all'aggiornamento del PTPCT per una piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie.

In esito a tali consultazioni non sono pervenuti suggerimenti o proposte.

- 4. Entro il 31 dicembre, il Consiglio Comunale prende atto della relazione del responsabile per la prevenzione di cui all'art.1 comma 14, della Legge n.190/2012, propone, eventualmente, osservazioni e/o modificazioni rispetto alla proposta di aggiornamento già pubblicata sul sito web istituzionale, e approva gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- 5. Entro il 31 gennaio, di norma la Giunta comunale approva il nuovo PTPCT;
- 6. Il Responsabile per la prevenzione provvede tempestivamente a:
 - pubblicare in forma permanente il nuovo PTPCT nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

- inviare copia del nuovo PTPCT al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori comunali, ai dirigenti e a tutti i dipendenti comunali, ai componenti del Nucleo di Valutazione e degli altri organi di controllo interni;
- predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno la relazione sullo stato di attuazione del PTPCT, da inviare all'ANAC, da pubblicare sul sito istituzionale e da inviare agli organi di indirizzo politico perché ne abbiano la dovuta cognizione.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui l'Amministrazione è composta.

Secondo quanto previsto da ANAC (cfr. PNA 2019), l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione:

- delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto);
- delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Riguardo alle fonti da utilizzare esse possono essere:

- Fonti esterne, riconducibili a banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.). Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione). Può essere molto utile inoltre condurre apposite indagini relative agli stakeholder di riferimento attraverso questionari on-line o altre metodologie idonee (es. focus group, interviste etc.);
- Fonti interne, quali: interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità; risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.

Inoltre, l'analisi di contesto può beneficiare di attività di collaborazione tra amministrazioni che operano in uno stesso territorio o nello stesso settore e che potrebbero disporre di risorse e capacità di acquisizione e analisi dei dati diverse. Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. La scelta dei dati da utilizzare per realizzare l'analisi del contesto esterno deve essere ispirata a due criteri fondamentali:

- la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore;
- il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, dal momento che l'amministrazione dovrebbe reperire e analizzare esclusivamente i dati e le informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento.

Rispetto all'interpretazione dei dati rilevanti, può rivelarsi utile che nel PTPCT venga fornita evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

QUADRO GENERALE DEL CONTESTO CORRUTTIVO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA


L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel


settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.



CONTESTO SOCIOECONOMICO DI RIFERIMENTO

Di seguito un'elaborazione dati sull'economia della Puglia pubblicato dalla Banda d'Italia.





Fonte: elaborazioni su dati INPS, Osservatorio sul precariato, per il pannello (a) ed elaborazioni su dati INPS e Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, per il pannello (b).

(1) L'universo di riferimento è costituto dalle posizioni di lavoro dipendente nel settore privato non agricolo a tempo indeterminato, in apprendistato e a tempo determinato. – (2) Ciascun istogramma rappresenta la differenza tra le attivazioni (cessazioni) in ciascun mese del 2020 e il valore dello stesso mese del 2019. – (3) Le cessazioni sono rappresentate con il segno invertito. – (4) Differenza tra le attivazioni nette in ciascun mese del 2020 e quelle nello stesso mese dell'anno precedente. – (5) Ciascun istogramma rappresenta la differenza tra le attivazioni nette in ciascun mese del 2020 e quelle nello stesso mese del 2019, rapportato al numero di dipendenti nella classe d'età.

Il fenomeno della corruzione trova una correlazione con il contesto socio-economico, soprattutto laddove la disoccupazione e la cessazione di posizioni lavorative possono stimolare lo scambio di denaro/flussi finanziari e i rapporti di reciproco favore tra soggetti operanti nella sfera pubblica e in quella privata, consolidati tramite: omaggi/regalie, sponsorizzazioni/sovvenzioni, contributi in natura, pasti/trasporti/soggiorni, opportunità lavorative (assunzioni di lavoratori dipendenti oppure conferimento di consulenze ovvero nomine/incarichi) od altri vantaggi e utilità.

DATI GIUDIZIATI RELATIVI AL FENOMENO CORRUTTIVO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La seguente tabella riporta il numero di intercettazioni suddivise per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2018/2019.

L'elaborazione dei dati è stata curata dalla Corte di Appello di Lecce.

Tav. 2.14 - Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2018/2019

Sezione		Ordinaria	ı	Antimafia			Terrorismo		
Ufficio	Utenze Ambienti telefoniche		Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Altre tipologie di bersagli		Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli
		Procura Ge	enerale della Repu	bblica presso	la Corte di	Appello			
Lecce	0	0	0						
Taranto	0	0	0						
		Procura de	ella Repubblica pro	esso il Tribuno	ale per i Mii	norenni			
Lecce	0	0	0						
Taranto	6	2	0						
		Procuro	a della Repubblica	presso il Trib	unale ordin	ario			
Lecce (capoluogo di distretto)	354	86	17	926	177	84	3	0	0
Brindisi	728	189	15						
Taranto	473	92	15						

PROFILO CRIMINOLOGICO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La seguente tabella riporta il numero complessivo degli atti intimidatori commessi negli anni 2013 – 2019 e primi 9 mesi 2020, suddivisi per regione.

L'elaborazione dei dati è stata curata dal Ministero degli Interni.

REGIONE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I trim. 2020	II trim. 2020	III trim. 2020	9 mesi 2019	9 mesi 2020
Abruzzo	4	6	4	4	3	15	14	3	3	5	12	11
Basilicata	6	4	10	5	5	4	1	2	5	3	0	10
Calabria	90	109	75	113	79	58	54	14	15	10	40	39
Campania	48	63	49	48	52	47	57	18	15	21	41	54
Emilia Romagna	20	46	30	41	21	23	53	7	16	11	33	34
Friuli Venezia Giulia	4	7	13	9	18	20	19	o	8	4	11	12
Lazio	43	37	35	29	31	25	20	10	9	10	15	29
Liguria	19	18	o	16	24	24	31	5	8	6	28	19
Lombardia	61	8o	65	52	96	73	74	18	19	13	51	50
Marche	9	22	16	21	11	11	11	0	4	3	10	7
Molise	1	4	0	0	5	8	4	0	2	2	2	4
Piemonte	27	28	47	27	35	24	39	2	17	9	33	28
Puglia	89	90	83	93	88	65	66	24	17	9	48	50
Sardegna	86	67	77	77	66	78	50	7	9	4	39	20
Sicilia	99	136	65	89	64	57	84	14	17	25	70	56
Toscana	25	33	19	25	10	25	30	2	12	5	25	19
Trentino Alto Adige	3	5	o	7	3	3	1	1	1	2	1	4
Umbria	6	5	0	3	2	0	5	0	0	0	4	0
Valle d'Aosta	0	0	o	o	o	o	o	o	o	O	0	0
Veneto	34	45	31	34	47	29	41	10	5	1	32	16
TOTALE	674	805	619	693	66o	589	654	137	182	1431	495	462 ¹

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Secondo quanto previsto da ANAC (cfr. PNA 2019), l'analisi del contesto interno è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione e per tanto riguarda gli aspetti legati:

- alla struttura organizzativa (Allegato A), ovvero alla rappresentazione sintetica dell'articolazione organizzativa dell'amministrazione, sia con riferimento alla struttura organizzativa centrale che alle eventuali sedi periferiche dislocate sul territorio, evidenziando la dimensione organizzativa anche in termini di dotazione di personale per macrostruttura;
- alla mappatura dei processi (Allegato B), consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, delle attività componenti e delle loro interazioni con altri processi.

Tale mappatura, in base al principio di gradualità richiamato da ANAC nell'allegato n. 1 al PNA 2019, sarà oggetto di successivi miglioramenti e completata con gli ulteriori elementi indicati da ANAC (es. input e output) nel corso del 2022/anni successivi.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione, e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio, venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a eventi corruttivi.

La selezione delle informazioni e dei dati deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, ANAC (PNA 2019) individua le <u>informazioni utili per l'identificazione del</u> <u>sistema delle responsabilità organizzative</u>:

- organi di indirizzo;
- struttura organizzativa (organigramma);
- ruoli e responsabilità;
- politiche, obiettivi e strategie;
- risorse;
- conoscenze, sistemi e tecnologie;
- qualità e quantità del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);
- relazioni interne ed esterne.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE REALIZZATE NEGLI ANNI 2021 E PRECEDENTI

Durante i precedenti anni questa Amministrazione ha provveduto:

> Atti amministrativi:

- o con deliberazione della G.C. n. 464 del 30.12.2013 é stato approvato il Codice di comportamento specifico, a norma dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, con il quale si é provveduto a declinare e integrare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/4/2013, n. 62;
- o con deliberazione della G.C. n. 228 del 03.07.2014, ad approvare il **Regolamento dei procedimenti** amministrativi, del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle strutture ed ai servizi, in esecuzione del comma 2 dell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- o con deliberazione della G.C. n.5 del 28.02.2013, ad approvare il **Regolamento del sistema dei controlli** interni, a norma dell'art. 147, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- o con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 55 del 14/06/2018, ad approvare il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche, a norma ex art. 12 della L. 241/1990;
- o con deliberazione di C.C. n. 15 del 10/02/2020, ad approvare il **Regolamento sui controlli organismi** partecipati, qualità dei servizi;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 13 del 28/02/2018, ad approvare il Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche a sostegno del canone di locazione;
- o con deliberazione del C.C. n. 48 del 25/05/2006, ad approvare il **Regolamento per la concessione** contributi a società sportive;
- o con deliberazione della G.C. n. 278 del 12/06/2008, ad approvare il **Regolamento per il conferimento** di incarichi di collaborazione, a norma dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

• Informatizzazione:

- ad istituire nel sito web istituzionale la "Sezione Amministrazione Trasparente" e a pubblicare nella stessa sezione i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è prescritta dal d.lgs. n. 33/2013, tra cui anche quelli attinenti allo stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali di questo ente;
- o con determinazione dirigenziale n. 292 del 28.08.2012 è stato acquistato il software per la redazione e la gestione informatica degli atti amministrativi, finalizzato alla dematerializzazione della documentazione amministrativa nonché alla gestione e tracciabilità informatica dei flussi documentali a norma del d. lgs. n. 42/2005;
- o di aver adottato specifica procedura informatica per la predisposizione e per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti comunali (cd. Whistleblower) in conformità alla determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015.

• Formazione:

o a svolgere, in ciascuno degli anni considerati, alcune giornate di formazione del personale.

• Altri provvedimenti:

o con nota prot. 18021 del 23.02.2017 a fornire alcune prescrizioni da inserire nei provvedimenti dirigenziali in ordine ad alcune espressioni o formule relative all'assenza di conflitti di interesse anche potenziale, agli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 e di rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali del D. Lgs. 196/2003;

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PTPCT 2022-2024

Il Consiglio Comunale ha definito, con deliberazione n. xx del xx/xx/2022, gli obiettivi strategici di seguito esplicitati e finalizzati all'aggiornamento del PTPCT 2022-2024.

Premesso quanto sopra e in vista del prossimo aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Brindisi si forniscono le indicazioni che seguono, da svilupparsi in una logica di tipo incrementale e nel perseguimento, da una parte, del maggior rispetto possibile delle linee guida contenute nel piano nazionale e dall'altra, delle concrete esigenze dell'Ente, compatibilmente con il contesto generale nel quale si trova ad operare.

1. Obiettivo Strategico N.1

Favorire all'interno dell'Ente processi di condivisione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento alle modalità di redazione e implementazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza. Dovrà essere maggiormente attenzionato il metodo di analisi del contesto sia interno che esterno, la mappatura dei processi e l'analisi del rischio corruttivo.

2. Obiettivo strategico N.2

Aggiornare il Codice di Comportamento Integrativo, al fine di assicurare nella fase di "passaggio di consegne" ai neoassunti e ai soggetti di nuova assegnazione mediante processo di mobilità interna il necessario scambio di documenti e di informazioni, idonei a favorire nel minor tempo possibile il ripristino della migliore funzionalità dell'ufficio; ciò al fine di garantire il buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa. In particolare, dovranno essere maggiormente attenzionati i doveri di comportamento del dipendente, nonché la consegna dell'intero archivio di dati e dei documenti detenuti per ragioni d'ufficio.

3. Obiettivo strategico N.3

Garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra "privacy" e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei dati e informazioni anche con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati.

IL PTPCT 2022-2024 DEL COMUNE DI BRINDISI

Il Responsabile della prevenzione, al fine di avviare le attività propedeutiche alla predisposizione del PTPCT 2022-2024 - avendo già diramato, negli anni precedenti, a tutti i dirigenti copia della legge n. 190/2012, del P.N.A. aggiornato, copia delle deliberazioni della ANAC, e le circolari del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto incontri formativi sulle novità apportate dall'ANAC con il P.N.A. aggiornato e diverse riunioni, anche in videoconferenza, nei quali sono stati coinvolti i Dirigenti delle strutture apicali, in particolare per illustrare loro il nuovo metodo "qualitativo" per la ponderazione dei rischi corruttivi, da utilizzare obbligatoriamente nel predisporre il PTPCT 2022-2024, in sostituzione del precedente metodo "quantitativo".

In particolare, in occasione di diverse riunioni svolte nel corso del 2021, i Dirigenti hanno formulato proposte in merito alla mappatura dei processi, all'individuazione dei rischi e alla loro ponderazione nonché alla definizione delle misure e ciò a seguito di specifiche diverse Conferenze di dirigenti nel corso dell'anno 2021.

Al fine di ampliare lo spettro di indagine e di analisi delle attività poste in essere da questa Amministrazione, è stata evidenziata la necessità di individuare ulteriori aree "specifiche" di rischio oltre quelle già previste nel PNA nonché di implementare la mappatura dei processi (cfr. Allegato B).

Gli Allegati da C1 a C10 illustrano la valutazione di esposizione al rischio corruttivo di ciascun processo mappato nel presente PTPCT che, come anticipato, è stata ottenuta adottando una metodologia qualitativa ispirata al PNA 2019 ed anche l'indicazione delle misure esistenti e specifiche da programmare per la mitigazione del rischio corruttivo. L'Allegato D, invece, disciplina le misure generiche.

Si evidenzia che il Comune di Brindisi ha partecipato al Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014-2020" che prevede l'attivazione di una task force di esperti per l'erogazione dei servizi a supporto degli Enti Locali in materia di predisposizione, analisi e revisione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

Per facilitare la comprensione del PTPCT si chiariscono i seguenti concetti:

- 1. <u>Macroprocesso</u>. Indica le attività compiute per svolgere un procedimento complesso ovvero una parte rilevante di un procedimento, che, a sua volta, si può suddividere in più processi o fasi di processo;
- 2. <u>Processo</u>. Indica una o più attività/operazioni/comportamenti materiali, che si concretizzano in uno o più atti o provvedimenti amministrativi, possibile oggetto di un rischio di corruzione riveniente da soggetti/elementi interni e/o esterni all'amministrazione o alla struttura; di solito corrisponde ad uno specifico procedimento amministrativo;
- 3. <u>Rischio</u>. Indica un comportamento o evento che, se si verificasse a seguito della condotta tenuta dal soggetto agente per favorire l'interesse proprio o di un terzo a detrimento dell'interesse pubblico da perseguire, potrebbe ledere un bene materiale o immateriale (prestigio, immagine) della pubblica amministrazione tutelato dall'ordinamento giuridico oltre che eventualmente la sfera giuridica di altro soggetto controinteressato. Gli eventuali rischi di ciascun processo sono da individuare e indicare nel PTPCT;
- 4. <u>Fattori abilitanti degli eventi corruttivi</u>. Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamento o fatti di corruzione; l'analisi dei fattori individuati per ciascun processo consentono di individuare le misure più appropriate per prevenire i rischi. Nel caso che i fattori individuati per un processo siano molteplici, gli stessi possono determinare i rischi anche combinandosi tra loro;

- 5. <u>Indicatori di stima del rischio</u>. Sono criteri di valutazione che forniscono indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. In questo PTPCT si è ritenuto di utilizzare quali indicatori tutti quelli riportati dal PNA 2019;
- 6. <u>Misura</u>. Indica la/le attività che sarà/saranno realizzata/e, nel periodo triennale considerato, da ciascun/a settore/struttura od organo per prevenire o comunque limitare il rischio che l'evento corruttivo possa realizzarsi;
- 7. <u>Tempistica</u>. Indica il termine entro cui ciascuna o tutte le misure sarà/anno attuata/e si prevede di attuare nell'ambito del periodo triennale di validità del PTPCT;
- 8. Responsabile della misura. Indica il soggetto a cui è attribuita la responsabilità di:
 - a. Attuare le misure nei tempi stabiliti;
 - b. Rilevare i tempi di pagamento dei debiti dell'ente per i quali disposizioni di legge o di regolamento ne determinano i termini;
 - c. Proseguire con la dematerializzazione dell'attività amministrativa al fine di assicurarne la tracciabilità e la trasparenza;
 - d. Attivare un sistema informatico per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

Alcuni elementi di cui sopra saranno presi in considerazione nel corso dei successivi aggiornamenti del PTPCT, in base al principio di gradualità richiamato da ANAC nell'allegato n. 1 al PNA 2019, e al fine di consentire il raggiungimento di un maggiore livello di dettaglio.

MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Al fine di poter assicurare il costante monitoraggio del rispetto del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, i dirigenti e gli altri dipendenti comunali che adottano i **provvedimenti conclusivi** hanno il dovere di indicare, in calce agli stessi e prima della loro sottoscrizione, se il provvedimento conclusivo sia stato rilasciato nel previsto termine di conclusione e, eventualmente, anche i giorni di ritardo rispetto al predetto termine.

Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo i soggetti che adottano i provvedimenti conclusivi devono aggiornare una **tabella informatica** contenente gli estremi identificativi dei provvedimenti e l'indicazione del rispetto o meno del termine conclusivo.

Nella scheda in cui sono riportati i dati e le informazioni da pubblicare obbligatoriamente a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 è previsto un link di collegamento alla predetta tabella informatica.

Ciascun dirigente individua i soggetti responsabili delle predette operazioni e li comunica al Responsabile per la prevenzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti i dirigenti, provvede, entro il primo semestre 2022, a definire le modalità operative informatiche utili per la loro attuazione.

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE

Il Responsabile della prevenzione è informato semestralmente:

- dai dirigenti:
 - dei provvedimenti adottati attinenti all'attuazione del PTPCT, degli altri strumenti di prevenzione della corruzione e dell'illegalità (piano della performance, piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, sezione per la trasparenza e l'integrità, piano della formazione dei dipendenti) e del codice di comportamento specifico;
 - dei provvedimenti afferenti alla sostituzione di propri collaboratori astenutisi obbligatoriamente per conflitto di interessi;
 - o dei provvedimenti disciplinari adottati e di attivazione di procedimenti disciplinari presso l'UPD nei confronti dei propri collaboratori;
 - dei provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti esterni titolari di incarichi professionali e dei collaboratori degli operatori economici per violazione dei Codici di comportamento nazionale e aziendale.
- dal Gruppo di supporto:
 - o degli atti posti in essere al fine di dare attuazione al PTPCT.

Il Responsabile della prevenzione dirama le necessarie direttive riguardanti le modalità ed i tempi di comunicazione dei flussi informativi e del monitoraggio delle misure di prevenzione afferenti alla gestione del PTPCT.

Il piano complessivo di monitoraggio è definito nell'Allegato I.

RELAZIONE ANNUALE SULLE MISURE DI PREVENZIONE

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione ha l'obbligo, a norma dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, di curare la redazione, con la collaborazione dei dirigenti e dei referenti, di una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT e provvedere alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune ed alla sua trasmissione, unitamente al PTPCT dell'anno successivo, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Nucleo di valutazione ed ai dirigenti.

La relazione deve contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione programmate, quali quelli di seguito riportati:

Gestione del PTPCT e dei rischi:

- indicazione delle criticità emerse per la gestione del PTPCT nonché delle cause e dei soggetti che hanno contribuito a determinarle;
- azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione;
- controlli sulla gestione dei rischi di corruzione;
- iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione.

> Formazione in tema di corruzione:

- quantità, contenuti, tempi e quantità in giornate/ore della formazione in tema di anticorruzione erogata;
- o articolazione e indicazione dei destinatari della formazione distinta per aree e processi di rischio;
- soggetti che hanno effettuato la formazione.

Codice di comportamento:

- o adozione di eventuali integrazioni e modifiche al codice di comportamento aziendale;
- segnalazioni pervenute dai dipendenti e da soggetti esterni per violazioni ai codici di comportamenti;
- o provvedimenti disciplinari adottati per violazione ai codici di comportamento.

> Segnalazioni di whisteblowers:

- segnalazioni pervenute dai dipendenti e da soggetti esterni per fatti/comportamenti illegali;
- o determinazioni adottate ed effetti conseguenti alle segnalazioni.

Altre iniziative:

- o aree e numero di incarichi oggetto di rotazione;
- esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013;
- o esiti di verifiche e controlli su cause di astensione obbligatoria ex art. 7 DPR n. 62/2013;
- o esiti di verifiche e controlli su cause di astensione e incompatibilità ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001;
- o esiti di verifiche e controlli su incarichi extraistituzionali a dipendenti ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001;
- esiti di verifiche e controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti nonché sui relativi monitoraggio e pubblicazione;
- o iniziative per migliorare i procedimenti ed i processi per l'affidamento di contratti pubblici;
- o iniziative per migliorare i procedimenti ed i processi finalizzati all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- o iniziative per migliorare i procedimenti ed i processi per concorsi e selezione del personale.

Comune di Brindisi – Piano Triennale	per la Prevenzione	della Corruzione e i	per la Trasparenza 2022-2024
--------------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------

SEZIONE SECONDA

PIANO DELLA TRASPARENZA 2022-2024

INTRODUZIONE TRASPARENZA

La nozione di "trasparenza", già definita dall'art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, – nell'ambito di un più ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione finalizzato a migliorarne l'efficienza e la produttività – ha assunto un ruolo fondamentale nel vigente sistema per la prevenzione della corruzione, in dipendenza dell'approvazione della c.d. Legge Anticorruzione (Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.") e degli interventi legislativi che hanno dato attuazione alle relative disposizioni, i quali hanno rafforzato il contenuto e la portata degli obblighi di trasparenza, definendo e riordinando gli strumenti volti a garantirne l'applicazione.

In particolare, la L. 190/2012 ha individuato nella *trasparenza* uno **strumento fondamentale di prevenzione e contrasto della corruzione**, imponendo una rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli *stakeholder* **esterni** (cioè i soggetti portatori di interessi in relazione all'attività dell'amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati - associazioni di imprese o di consumatori, organizzazioni sindacali, partiti o movimenti politici - e non, singoli cittadini) o **interni** (cioè i titolari di incarichi politici, gli organi di controllo interni, i dipendenti comunali, le R.S.U.), al fine di consentirne un **controllo diffuso**, ed agevolando sistemi di *accountability*, soprattutto allo scopo di limitare il rischio che si annidino situazioni di illiceità in settori delicati dell'agire amministrativo.

In questo quadro, con il **D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33** recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione on line già vigenti, introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato previsto e disciplinato l'istituto dell'"accesso civico".

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato numerosissime modifiche alle fonti di diritto citate nella prefata rubrica.

Secondo il novellato comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 il concetto di trasparenza è stato ampliato nel contenuto e nei fini che con la stessa il legislatore intende perseguire, in quanto è intesa come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali; qualifica e rafforza il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Per tali ragioni, lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute – e quelle che ne costituiscono attuazione – integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza costituisce, inoltre, un **importante tassello per la valutazione della** *performance*, sia organizzativa che individuale, delle pubbliche amministrazioni e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati con gli atti di programmazione nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al conseguimento dei risultati attesi ed all'effettiva accessibilità delle informazioni per gli *stakeholder*.

La trasparenza rappresenta, dunque, uno strumento per favorire ed assicurare la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, assicurando un controllo diffuso su atti e provvedimenti relativi ai settori di attività in cui possono annidarsi forme di illecito e/o di conflitto di interessi, nonché consentendo la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione che impongano interventi correttivi e/o migliorativi;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dall'amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance, soprattutto per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione ed il cittadino.

OBBLIGHI DI LEGGE E LIMITI ALLA TRASPARENZA

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso il dovere delle amministrazioni di pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del loro sito web istituzionale i documenti, le informazioni e i dati sull'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, e ciò in conformità alle peculiari specifiche e regole tecniche previste nell'Allegato 1) del d.lgs. 97/2016 che, sostituendo l'analogo Allegato del PNA 2013, modifica la struttura della sezione "Amministrazione trasparente" di cui al d.lgs. 33/2013 originario.

All'obbligo di pubblicazione sono correlati i tre diritti soggettivi perfetti attribuiti dal d.lgs. 33/2013 a "chiunque", cioè a qualunque soggetto pubblico o privato, anche non residente nel nostro Paese e indipendentemente dalla titolarità degli status di cittadino italiano o elettore in uno dei Comuni italiano, di seguito richiamati:

- il diritto di accedere al sito web istituzionale dell'ente direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, ex art. 2, comma 2;
- > il diritto di conoscere i documenti, i dati e le informazioni da pubblicare obbligatoriamente, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, ex art. 3, comma 1;
- ➢ il diritto di accesso civico, ex art. 5, diversificato e ampliato rispetto a quello previsto dal d.lgs. 33/2013 originario, in quanto costituito: da un diritto di accesso civico c.d. "generalizzato" a tutti i dati e documenti comunque detenuti dall'amministrazione di cui si può chiedere di prendere visione o estrarre copia; e da un diritto di accesso c.d. "semplice" ai dati, documenti e informazioni per i quali il d.lgs. 33/2013 prescrive l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui si può pretendere la pubblicazione eventualmente omessa.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo nei limiti previsti dalla normativa europea in materia e nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in **formato di tipo aperto**, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005); è, inoltre, necessario garantire la **qualità delle informazioni**, assicurandone integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali (art. 7).

Salvo specifici termini previsti da norme giuridiche, la pubblicazione obbligatoria dei dati, documenti e informazioni di cui al d.lgs. 33/2013 ha, di norma, una **durata di cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui é effettuata la pubblicazione, ovvero per il tempo, eventualmente, più lungo collegato alla produzione degli effetti degli atti stessi; per ciò che concerne, invece, la pubblicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico specifici termini di pubblicazione sono stabiliti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

Una **durata inferiore ai cinque anni** di pubblicazione di alcuni dati o documenti può essere disposta da norme legislative ovvero, su espressa delega del d.lgs. 33/2013, dall'ANAC che la determina valutando la gravità del rischio corruttivo, le esigenze di semplificazione e le richieste di accesso.

Allo scadere del termine i dati, i documenti e le informazioni devono essere rimossi dalla sezione "Amministrazione trasparente" e possono essere visionati o ottenuti in copia attraverso l'esercizio del diritto di accesso generalizzato.

E' stato soppresso l'archivio informativo della stessa sezione "Amministrazione trasparente" in cui, scaduta la prescritta durata di pubblicazione, era prescritto inserire i documenti, i dati e le informazioni defissi.

IL DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA' E IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Speculare al dovere di trasparenza e agli obblighi di pubblicazione posti a carico dell'amministrazione è il diritto alla conoscibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti afferenti all'organizzazione ed all'attività delle pubbliche amministrazioni, riconosciuto ai cittadini quale strumento per assicurare in concreto la realizzazione degli obiettivi definiti dalla legge.

Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013 ha innovato il c.d. diritto di accesso civico, prevedendo, al comma 1, il diritto di accesso civico "semplice" consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di richiedere la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria; e, al comma 2, il diritto di accesso civico "generalizzato" anch'esso attribuito a chiunque al fine di ottenere la visione o la copia di dati e documenti detenuti a qualsiasi titolo dall'amministrazione.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, non deve essere motivata ed é gratuita. Per il diritto di accesso civico generalizzato l'istanza va formulata per iscritto ed é dovuto soltanto il rimborso del costo del supporto materiale su cui si chiede di rilasciare la copia dei dati o documenti richiesti.

Il procedimento amministrativo relativo all'esercizio del diritto di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Le modalità e i termini per esercitare i due diritti di accesso civico e per ricorrere avversi eventuali provvedimenti ostativi sono disciplinati anch'essi nel su citato art. 5.

Per avere maggiore contezza dell'argomento in esame si rinvia alle specifiche Linee guida dell'ANAC approvate con la su menzionata delibera n. 1309/206.

Le fattispecie e i limiti all'esercizio del diritto di accesso civico sono ora previsti dall'articolo 5-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016 che ha abrogato l'articolo 4 del d.lgs. 33/2013.

Tutta la materia é chiaramente e ampiamente illustrata dall'esaurienti Linee guida approvate dall'ANAC con la su citata delibera n. 1309/2016, a cui si rimanda.

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede le fattispecie per le quali il diritto di accesso deve essere negato o posticipato ovvero consentito parzialmente ovvero differito.

L'esercizio del diritto di accesso deve essere negato per evitare un pregiudizio concreto:

- <u>alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici</u> inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
- <u>alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:</u>
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.
- > nei casi di segreto di Stato;
- > negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso parziale deve essere consentito limitatamente ai dai o parti di documenti per i quali non vigono i predetti limiti di cui ai commi 1 e 2 del comma 5-bis.

Il diritto di accesso differito si deve applicare allorché sia trascorso il periodo di tempo durante il quale è giustificata la protezione di cui ai commi 1 e 2 del comma 5-bis in relazione alla natura del dato; nonché quando per la tutela degli interessi di cui ai predetti commi 1 e 2 sia sufficiente ricorrere al potere di differimento.

Tutta la materia afferente al diritto di accesso civico é chiaramente e ampiamente illustrata dall'esaurienti Linee guida approvate dall'ANAC con la su citata delibera n. 1309/2016, a cui si rinvia congiuntamente alla Circolare n. 1 del luglio 2019 del Dipartimento della Funzione pubblica.

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I <u>dati personali</u> [qualsiasi informazione riferita ad una persona fisica (interessato) identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso i propri dati identificativi o qualunque altro elemento o caratteristica] qualora siano oggetto di <u>trattamento</u> (qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati) contenuti in un archivio o destinati ad essere archiviati devono essere protetti (dal verificarsi dei seguenti eventi rischiosi: perdita o distruzione o modifica o divulgazione non autorizzata, conoscenza anche casuale da parte di soggetti non legittimati o autorizzati) in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali contenute rispettivamente nel Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

La pubblicazione obbligatoria o facoltativa nell'Albo pretorio online o nella sezione "Amministrazione trasparente" o comunque nel sito web istituzionale di una pubblica amministrazione (titolare del trattamento) di atti e documenti contenenti dati personali costituisce una operazione di trattamento e, specificamente una mezzo di diffusione che consente ad un indeterminato numero di persone fisiche o giuridiche non identificate e non identificabili di venire a conoscenza dei predetti dati personali e di utilizzarli o riutilizzarli magari indebitamente (non rispettando le specifiche direttive impartite dall'Unione Europea in materia).

Tenuto conto che da tale forma di diffusione potrebbe conseguire una grave violazione dei dati personali, i legislatori comunitario e nazionale apprestano una particolare e stringente tutela agli stessi dati, stabilendo che, al pari di una qualunque operazione di trattamento, i dati personali se contenuti in atti e documenti possono essere oggetto di pubblicazione obbligatoria soltanto se detta pubblicazione è prevista da una norma di legge o, in base ad una norma di legge, da una norma di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, d.lgs. n. 19672003).

Atti e documenti contenenti dati personali sono pubblicati:

nell'Albo pretorio online

- se la pubblicazione è resa obbligatoria in base ad una norma di legge o, su espressa previsione di una norma di legge, ad una norma di regolamento;
- in formato immodificabile (quale PDF/A);
- protetti da misure tecnico-informatiche idonee a non consentire che gli stessi siano copiati o scaricati in tutto o in parte da terzi ovvero a non consentire la loro indicizzazione da parte motori di ricerca;
- rimossi automaticamente dal programma informatico al termine del periodo di tempo prescritto dalla rispettiva disposizione.

nella sezione "Amministrazione trasparente"

- se la pubblicazione è resa obbligatoria in base ad una norma di legge o, su espressa previsione di una norma di legge, ad una norma di regolamento;
- in formato di tipo aperto;
- in formato idonea a consentire che siano copiati o scaricati in tutto o in parte da terzi;
- indicizzabili dai motori di ricerca;
- rimossi automaticamente dal programma informatico al termine del periodo di tempo prescritto dalla rispettiva disposizione.

L'attività di pubblicazione di dati personali sul sito web, anche per finalità di trasparenza, effettuata sulla base di un

idoneo presupposto normativo, deve avvenire <u>nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679</u>, quali quelli di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitatezza della conservazione, integrità, riservatezza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento.

Prima di pubblicare sul sito web atti, documenti, tabelle ed elenchi contenenti dati personali, occorre verificare almeno:

- se la pubblicazione dell'atto o del documento o della tabella o dell'elenco è prescritta da una norma di legge o, in base ad una norma di legge, di regolamento;
- che i dati personali contenuti nell'atto o documento o tabella o elenco da pubblicare siano adeguati, pertinenti e
 limitati rispetto alla finalità della pubblicazione;
- che siano stati resi non intelligibili (anonimizzati) i dati personali "ultronei" in particolare se trattasi di dati così detti "sensibili" o "giudiziari" di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 non indispensabili rispetto alla finalità della pubblicazione.

In ogni caso è vietato diffondere (quindi, anche pubblicare sul sito web istituzionale) dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Il comma 4 dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 prevede il <u>divieto di pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche</u> destinatarie dei provvedimenti con cui sono loro concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o attribuiti vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati si possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di disporre la **pubblicazione facoltativa**, nel proprio sito istituzionale, di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare. In tali ipotesi tutti i dati personali, qualunque sia la loro natura (c.d. "comuni" "sensibili" e giudiziari"), eventualmente presenti in tali atti e documenti devono essere anonimizzati.

Compete al titolare del trattamento (il Comune), attraverso un'apposita deliberazione del Consiglio comunale individuare le tipologie degli atti, dei documenti e delle informazioni, la durata della pubblicazione, la tempistica di inserimento e di rimozione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione nonché determinare la/le sezione/i (distinta/e dalle sezioni "Albo pretorio" e "Amministrazione trasparente") e le relative modalità operative.

Il Garante della Privacy, al fine di evitare anche gravi violazioni della disciplina in materia ha diramato utili direttive attraverso le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014.

QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

L'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

Il Comune di Brindisi persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un adeguato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati e secondo le indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 2 della delibera n. 50/2013:

- 1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative;
- 2) <u>Aggiornamento e archiviazione</u>: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013. Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative;
- 3) <u>Dati aperti e riutilizzo</u>: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore;
- 4) <u>Trasparenza e privacy</u>: è garantito il rispetto delle disposizioni, recate dalla nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e successivo d.lgs. 101/2018, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, sicché, nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'ente provvede a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Al fine di aumentare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", in attesa che l'ANAC definisca gli standard di pubblicazione per le diverse tipologie di obblighi, da attuare ex art. 48 del d.lgs. 33/2013, sono recepite dalle Linee guida di cui alla delibera n. 1310/2016 dell'ANAC le seguenti direttive operative:

- esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti e informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione degli stessi, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- indicazioni della data di aggiornamento dei dati, documenti e informazioni: quale regola generale é indispensabile esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "amministrazione trasparente", la data "iniziale" di pubblicazione da quella successiva di "aggiornamento".

IL SITO WEB ISTITUZIONALE E LO STATO DELL'ARTE

Gli obblighi di trasparenza previsti dal testo originario del D. Lgs. 33/2013 sono efficaci dal momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, cioè dal 20 aprile 2013, mentre per quanto concerne i nuovi obblighi introdotti dal d.lgs. 97/2016 i relativi obblighi di pubblicazione decorrono dal 23 giugno 2016, data della sua entrata in vigore. Le disposizioni transitorie disciplinate nell'art. 42, comma 1 dello stesso d.lgs. 97/2016 prevedono che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, 23 dicembre 2016, occorre adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dal decreto correttivo con riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico "generalizzato". Sono fatti salvi i casi in cui singole disposizioni legislative o regolamentari prevedano termini specifici.

Gli adempimenti relativi alle pubblicazioni obbligatorie previsti dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 devono essere attuati dalle amministrazioni seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 alle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1310/2016 che ha sostituito l'Allegato 1. alla delibera CIVIT n. 50/2013.

Il Comune di Brindisi è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link http://www.comune.brindisi.it, nella cui home page, già prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla trasparenza, era presente la sezione "Trasparenza Valutazione e Merito", nella quale erano contenute le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 150/2009 e nelle ulteriori norme succedutesi nel tempo.

All'indomani dell'entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, di riordino degli obblighi di trasparenza, il Comune, al fine di provvedere agli adempimenti ivi previsti, ha adottato alcuni atti amministrativi volti a dare applicazione alle disposizioni normative richiamate ed una serie di misure organizzative interne, anche strumentali, preordinate ad ottemperare alle prescrizioni imposte.

In particolare, con distinti atti, nel corso dell'anno 2013, si è provveduto a istituire l'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono (e devono) essere pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dalla normativa vigente.

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Il sito web del Comune di Brindisi risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa.

SOGGETTI INTERNI

All'attuazione degli obblighi di trasparenza concorrono i seguenti soggetti, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, al P.N.A., alle deliberazioni dell'ANAC ed al presente PTPCT.

▶ IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (RT):

Il Responsabile della Trasparenza è il dr. Costantino Del Citerna, dirigente a tempo indeterminato, designato dal Sindaco con Decreto n. 3 del 9/02/2022.

Il titolare del potere sostitutivo è il dr. Pasquale Greco, Segretario Generale, designato con decreto prot. n. 27 dell'12/10/2017.

Il Responsabile della Trasparenza provvede:

- a predisporre la proposta definitiva della sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) afferente quello che era il contenuto del soppresso documento autonomo del Programma triennale della trasparenza;
- a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
 - In particolare, il RT svolge il controllo sull'attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie nella sezione "Amministrazione trasparente" e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Nucleo di Valutazione su eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine, il RT evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate i dirigenti/responsabili, i quali dovranno provvedere a regolarizzare le inadempienze entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione ricevuta.

Decorso infruttuosamente tale termine, della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione il RT è tenuto a dare comunicazione al Sindaco e al Nucleo di Valutazione anche ai fini della valutazione della performance del dirigente inadempiente. Qualora l'inadempienza sia addebitabile ad un funzionario o responsabile di un servizio o di un ufficio, la predetta comunicazione é diretta, inoltre, al competente dirigente ai fini della valutazione della performance del funzionario inadempiente;

- o a segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (NdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- a controllare e assicurare, unitamente ai dirigenti dei settori, la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 79/2016;
- A coordinare le attività finalizzate alla pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente.

> I DIRIGENTI:

Ciascuno per gli ambiti di propria competenza - sono, in particolare, responsabili:

- o dell'organizzazione delle attività necessarie allo scopo di acquisire, elaborare e pubblicare nei tempi previsti i documenti, i dati e le informazioni di sua competenza (anche elaborate in tabelle, ove richiesto);
- o del procedimento di acquisizione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché della loro elaborazione ai fini della pubblicazione;
- della completezza dei dati elaborati e forniti per la successiva pubblicazione e/o per il loro periodico aggiornamento;
- della tempestiva trasmissione dei dati, documenti ed informazioni per la loro pubblicazione;
- o della nomina dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare obbligatoriamente;
- o dell'attuazione degli altri obiettivi del presente PTPCT.

> I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE:

Individuati dal rispettivo dirigente:

o provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, su indicazione dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei servizi e/o degli Uffici.

> RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:

Tale figura, introdotta dal Regolamento UE 2016/679, svolge compiti specifici in merito alla protezione dei dati personali, anche di supporto per tutta l'amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il ruolo è ricoperto dall'avv. Stefano Semeraro nominato con Decreto Sindacale n. 15 del 21/06/2021.

> I SOGGETTI DETENTORI DEI DATI

Tali soggetti sono tenuti a garantire la raccolta e l'elaborazione dei dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi o altra attività istituzionale di propria competenza – hanno il compito di assicurarne la tempestiva e completa fornitura per la loro pubblicazione tramite l'incaricato della pubblicazione;

> TUTTI I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

o assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale:

> NUCLEO DI VALUTAZIONE

Svolge il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
 Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione del RT,
 che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono dettagliati nell'Allegato E al Piano, secondo quanto definito nell'allegato alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, con l'indicazione:

- Della denominazione e dei contenuti del singolo obbligo;
- Della periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme;
- Dei termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato;
- Dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Sulla base della lettura della vigente configurazione organizzativa, le funzioni previste dalla normativa e dal piano della trasparenza sono state assegnate sia a livello di direzione che di servizio.

Si precisa che il responsabile della pubblicazione ha l'onere di richiedere i dati da pubblicare nei tempi previsti al servizio che li detiene.

Resta ovviamente in capo al servizio che deve fornire il dato l'obbligo del rispetto delle tempistiche.

Come per gli adempimenti anticorruzione, oltre al RPCT, i primi responsabili sono i Dirigenti/Responsabili P.O., ai quali vengono assegnati specifici obiettivi al riguardo.

L'obiettivo primario che si intende perseguire è quello di realizzare una **amministrazione aperta ai cittadini**, assumendo ogni iniziativa utile ed idonea a rendere questo Comune una casa di vetro, onde consentire loro di poter tutelare i propri diritti, di partecipare all'attività amministrativa e di esercitare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati, documenti e informazioni previsti dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, e la pubblicazione facoltativa di dati e documenti "ulteriori" rispetto ai quelli testé citati nonché attraverso il compiuto soddisfacimento del diritto di accesso. In questo quadro, la **trasparenza rappresenta uno strumento di primaria importanza per il miglioramento dei rapporti con i cittadini**, per prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e per dare concreta applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà, che costituiscono i canoni fondanti l'attività della P.A.

L'amministrazione aperta, intesa come un nuovo sistema di relazione tra amministrazione e cittadini, è certamente uno strumento di garanzia di legalità e partecipazione, posto che la conoscibilità dei dati e delle informazioni detenuti dall'Ente diventa un diritto per gli amministrati, i quali attraverso l'effettiva disponibilità degli stessi sono posti nelle condizioni di monitorare l'attività, verificarne i contenuti e l'andamento, segnalare eventuali criticità, in un'ottica di partecipazione e collaborazione finalizzata al continuo miglioramento dei servizi erogati.

Questa Amministrazione vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni e, attraverso l'attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l'azione e l'organizzazione dell'ente, intende promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all'open government.

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA

Il monitoraggio rispettivamente di ciascun adempimento, svolto di norma con periodicità semestrale, prevede:

- la compilazione di schede sintetiche riepilogative sullo stato di attuazione dell'adempimento da monitorare;
- la pubblicazione semestrale di un prospetto sintetico riepilogativo dell'esito del monitoraggio;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo al Sindaco, al RPC, al RT e al Nucleo di Valutazione;
- il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

Di seguito le modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013 o del presente PTPCT, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Le modalità di attuazione del diritto di accesso civico sono disciplinate dal regolamento approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 17 del 20 marzo 2018 ed entrato in vigore il 6 aprile 2018.

ALLEGATI

- 1. Organigramma Comune di Brindisi Allegato A;
- 2. Mappatura e analisi dei processi Allegato B;
- 3. Misure specifiche Allegati da C1 a C10;
- 4. Misure generali Allegato D;
- 5. Codice di Comportamento Comune di Brindisi Allegato E;
- 6. Adempimenti di pubblicazione Allegato F;
- 7. Standard per la pubblicazione sul web Allegato G;
- 8. Quadro riepilogativo delle cause di inconferibilità e incompatibilità Allegato H.
- 9. Scheda Monitoraggio PTPCT Allegato I;